



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Modifiche al Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n.22
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE
STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI,
NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 10 luglio 2024

Si assegna il numero 8 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2024

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche all'art. 31 del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. Nel comma 5 le parole <<Le>> sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche dell'Allegato "A" del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22)

1. L'allegato "A" del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 <<Requisiti Generali, Strutturali, Professionali, Organizzativi, delle Strutture Socio-assistenziali, Tipologia di utenza Capacità Ricettiva e modalità di accesso/dimissioni>>, è modificato per come segue:
- a) al paragrafo 2.10.7. <<Requisiti minimi professionali>> le parole <<Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 38 ore settimanali>> sono sostituite dalle seguenti:<<Tutto il personale, ad esclusione di quello necessario per i servizi alberghieri, dovrà possedere adeguata formazione in materia di abuso e maltrattamento all'infanzia o certificata esperienza triennale in strutture per minori, vittime di abusi e maltrattamenti, convenzionate con Enti pubblici.>>;
 - b) al paragrafo 2.11.3. <<Obiettivi>>, nel primo capoverso, prima della parola <<prevedere>> è inserita la seguente:<<deve>>;
 - c) al paragrafo 2.11.7. <<Requisiti minimi professionali>>, nel terzultimo capoverso dopo la parola <<essere>> è inserita la seguente:<<assicurata>>;
 - d) al paragrafo 3.1 <<Requisiti strutturali comuni a tutte le tipologie>> alla lettera g) nell'ultimo capoverso la parola <<Gli>> è sostituita dalla seguente <<Negli>>;
 - e) al paragrafo 3.5.6 <<Requisiti minimi organizzativi>> nel terzo capoverso dopo la parola <<semiautosufficienza>> sono inserite le seguenti <<o parziale autosufficienza>>;
 - f) al paragrafo 3.7.5. <<Requisiti minimi strutturali>> la sezione <<Case per la protezione di secondo livello>> è così modificata:
 - 1) nel terzo capoverso dopo la parola <<nucleo>> sono aggiunte le seguenti:<<tenuto conto delle disponibilità economiche e patrimoniali dell'ospite>>;
 - 2) nel quinto capoverso dopo le parole<<semiautonomia,>> è inserita la seguente <<avviene>>;
 - 3) il sesto capoverso è soppresso.
 - g) al paragrafo 3.9.1. <<Tipologia di utenza>> nell'ultimo capoverso le parole <<prescrizioni di Decreti dei>> sono sostituite dalle seguenti:<<provvedimenti del>>;
 - h) al paragrafo 3.10.6. <<Requisiti minimi organizzativi>> nel terzo capoverso dopo la parola <<semiautosufficienza>> sono inserite le seguenti <<o parziale autosufficienza>>;
 - i) al paragrafo 4.8.1<<Tipologia di utenza>>, nell'ultimo capoverso, le parole <<dell'are>> sono sostituite dalle seguenti:<<dell'area>>;
 - j) al paragrafo 5.2.3. <<Tipologia di servizi>> nelle lettere a) e b) è soppressa rispettivamente la parola <<o>>;
 - k) al paragrafo 5.4. prima della parola <<EDUCATIVA>> è inserita la seguente <<ASSISTENZA>>;
 - l) al paragrafo 5.6.7. al terzo periodo del primo capoverso le parole <<la qualifica di educatore, oppure>> sono soppresse.
 - m) al paragrafo 5.9.7. il primo capoverso è sostituito per come segue :<<La Comunità Familiare/Gruppo Appartamento è caratterizzata dalla presenza di almeno due figure adulte, preferibilmente una coppia con figli o un uomo e una donna, in possesso di idoneità all'affido. Le due figure adulte, che preferibilmente pongono stabile dimora nella struttura, devono possedere esperienza in campo educativo, familiare e comunitario ed essere adeguatamente formate in ordine alle esigenze delle persone accolte e alle responsabilità giuridiche ad essa connesse. Uno dei due adulti è il coordinatore della struttura e deve possedere i requisiti previsti dal presente regolamento per tale figura.>>;
 - n) al paragrafo 5.16.6 <<Requisiti minimi organizzativi>> le parole <<dei giovani.>> sono sostituite dalle seguenti:<<degli anziani.>>.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO